

soggette alle rendite che si vogliono affrancare, secondo le regole della rispettiva competenza.

« Art. 27. Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro tre anni dalla promulgazione della presente legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira. »

SAMARELLI. Mi pare che in questo articolo sia corso un equivoco, perchè in esso è detto: « Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro tre anni dalla promulgazione della presente legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira. »

Siccome l'affrancamento non può aver luogo sino a che non sia seguita la liquidazione, è da questo giorno che deve farsi decorrere il termine; quindi io credo che sarebbe meglio dire: « Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro l'anno dall'avvenuta commutazione della prestazione, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira. »

VARÈ. A me pare che l'articolo dovrebbe restare come è, quale un premio offerto a chi fa presto. Questo è uno degli articoli che esprime l'intenzione del legislatore di liberare, affrancare, semplificare la condizione della proprietà fondiaria in quelle provincie. Chi fa presto, abbia il vantaggio di pagare minor tassa; chi vuole aspettare il suo comodo, paghi le tasse secondo l'uso.

SAMARELLI. Farei osservare all'onorevole Varè che questo premio io lo comprendo, ma bisogna che si dia il termine utile al creditore, e questo termine utile non si darebbe quando i tre anni si facessero decorrere dal dì della pubblicazione della presente legge, e non già dal giorno in cui è seguita la commutazione della prestazione in danaro. Da questo momento, lo ripeto ancora, comincia la possibilità dell'affrancazione.

VARÈ. Può provocare la commutazione ed in pari tempo l'affrancazione.

SAMARELLI. Ma se la commutazione non accade, l'affrancazione come si fa?

VARÈ. La commutazione può essere promossa tanto dal debitore, quanto dal creditore. Se vuole arrivare a quel segno, provochi la commutazione come debitore, attenda il giudizio di commutazione e affranchi.

SAMARELLI. Pare dunque che per l'onorevole Varè, ed anche per la Camera che mostra aderire al suo concetto, basti fare la dichiarazione di volere affrancare, anche durante la procedura di liquidazione e commutazione, per avere diritto a godere del beneficio indicato in quest'articolo 27. Ed io mi chiamo contento di questa spiegazione che diamo all'articolo, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27.

(La Camera approva.)

« Art. 28. Nei giudizi di commutazione di prestazioni, e liquidazione di rendite saranno osservate le forme del procedimento sommario senza ammettere intervento in causa ovvero opposizione di terzi. »

DELLA ROCCA. Vorrei spiegazione perchè si fa una deroga alla legge generale di procedura civile, perchè qui si toglie ad ogni individuo di fare opposizione.

Vorrei una giustificazione di questi principii generali della legge.

ZACCARIA, relatore. La risposta è chiara; non si ammette l'intervento dei terzi nel giudizio di commutazione, perchè l'intervento dei terzi lo potrebbe intralciare.

Si è poi adottata questa procedura speciale perchè cotesto beneficio lo concedeva il decreto del 1808, ed era ripetuto nelle istruzioni del 1810. Questa legge benefica che si è proposta in sollievo di 22 provincie, ha preso il buono che c'era nelle istruzioni del 1810, e vi ha poi aggiunto e rifiuto quello che ci mancava; e questo lavoro è suggerito a favore dei creditori che volevano commutare, ad allontanare i terzi, onde non implicare la procedura con l'intervento loro.

SPANTIGATI. Io crederei che sarebbe proprio conveniente, nell'interesse della speditezza di questa procedura, che non si introducessero deroghe al diritto comune.

Se voi escludete l'intervento del terzo si renderà necessariamente più lungo il procedimento. Quando voi assicurate il beneficio del procedimento sommario per tutte coteste questioni di commutazioni, chi vorrà intervenire, dovrà intervenire naturalmente nel procedimento sommario; e quindi la questione dell'intervento sarà decisa insieme colla questione principale. Che se voi escludete l'intervento del terzo, aprite l'adito ad un altro giudizio, avrete così due invece di un solo giudizio.

Al contrario, quando voi avete stabilito che il procedimento sarà sommario, siccome sarà sommario anche per l'interveniente, voi avrete con questa disposizione tolta ogni difficoltà nell'andamento della procedura ed avrete il beneficio di definire con una sentenza sola tutte le questioni.

Quindi io mi associo alla proposta di sopprimere le ultime parole di questo articolo, quelle cioè che accennano ad escludere l'intervento del terzo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per verità anche io mi associerei alla proposta fatta dagli onorevoli Spantigati e Della Rocca. Mi pare che il togliere l'intervento in causa e l'opposizione del terzo sarebbe un allungare il giudizio anzi che abbreviarlo, perchè il terzo pel principio che: *res inter alios acta tertio nec nocere nec prodesse potest*, potrebbe invece di intervenire in causa o fare opposizione, istituire un giudizio *ex integro*.

Ecco perchè io credo che sia opportuno togliere dall'articolo l'ultimo inciso e dire soltanto: « nei giudizi di commutazione, di prestazioni e liquidazione di rendite saranno osservate le forme del procedimento sommario. »

ZACCARIA, relatore. La Commissione accetta.